

Rg 1147-1/2014

TRIBUNALE DI PORDENONE

IL GIUDICE


A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 09.07.14. pur rilevando che, alla luce della produzione documentale della Banca, possono ritenersi superate le eccezioni di parte opponente relative alla mancata pattuizione delle condizioni economiche relative al rapporto di conto corrente affidato, resta comunque da accertare la fondatezza delle eccezioni relative al superamento del tasso soglia: rilevato che come statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 350 del 09.01.13 e anche dall'ordinanza del Tribunale di Venezia del 17.06.14 (prodotta dalla Banca) per la determinazione del tasso soglia occorre sommare il tasso degli interessi convenzionali a quello degli interessi di mora, anche se in quest'ultima sentenza il Giudice osserva che debba tenersi conto di diverse basi di calcolo; rilevato che ai fini della concessione della sospensione del provvedimento impugnato debba valutarsi la sussistenza dei gravi motivi da individuarsi, alla luce dei generali principi di fumus boni iuris nella pretesa attorea e validi motivi di opposizione del debitore oltre che periculum in mora; ritenuto che in ordine agli interessi convenzionali applicati dalla Banca sussista effettivamente un dubbio non prontamente risolvibile alla luce dei conteggi dimessi nelle rispettive perizie di parte; rilevato l'opponente ha esteso nell'opposizione accertamenti relativi a contratto di mutuo il cui importo capitale erogato pari ad euro 1.000.000,00 pare assolutamente considerevole;

PQM

accoglie la richiesta di sospensione. Conferma l'udienza già fissata per il merito del 26.09.14.

Si comunichi

Pordenone li 05.08.14



IL GIUDICE

Dott.ssa Elisa Barbara